

Emanato: x.x.2025	Data di entrata in vigore: x.x.2025	In vigore: Fino a nuovo avviso
Base giuridica: Articolo 9 della legge sull'aviazione (864/2014)		
Per le sanzioni in caso di inadempienza al regolamento, si veda: Articoli 175 e 178 della legge sull'aviazione (864/2014)		
Informazioni relative alle modifiche: Il presente regolamento abroga il regolamento sull'aviazione OPS M2-9 relativo agli alianti, emanato dall'Agenzia finlandese per la sicurezza dei trasporti il 6 luglio 2011 (TRAFI/4841/03.04.00.00/2011).		

ALianti

Indice

1	SOVELTAMISALA.....	2
2	MÄÄRITELMÄT.....	2
3	TEKNISET MÄÄRÄYKSET.....	3
3.1	Liitimiä koskevat vaatimukset.....	3
3.1.1	Vaatimukset 1-paikkaisille liitimille.....	3
3.1.2	Vaatimukset 2-paikkaisille liitimille.....	3
3.2	Vaatimukset kilpailu- ja esittelytoiminnassa.....	3
3.3	Käyttörajoitukset ja huolto-ohjeet.....	3
3.4	Huolto-, korjaus- ja muutostyöt.....	4
3.5	Liitimen asiakirjat.....	4
3.6	Muun kuin jaloilta lähtevän liitimen luettelointi ja merkintä.....	4
3.7	Suomessa valmistetun liitimen merkinnät ja valmistuskirjanpito.....	5
4	TOIMINNALLISET MÄÄRÄYKSET.....	5
4.1	Varustevaatimukset.....	5
4.2	Lennon valmistelu ja suorittaminen.....	5
4.3	Muut toiminnalliset vaatimukset.....	6
5	OHJAAJALTA EDELLYTETTYÄ IKÄÄ, TIETOA, TAITOA JA KOKEMUSTA KOSKEVAT VAATIMUKSET.....	6
5.1	Ikää koskevat vaatimukset.....	6
5.2	Tietoa koskevat vaatimukset.....	6
5.3	Taito ja kokemus, jota edellytetään itsenäiseen lentämiseen.....	6
5.4	Kokemus, jota edellytetään matkustajan kuljettamiseen.....	7
5.5	Kokemus, jota edellytetään kaupalliseen lentotoimintaan liitimellä.....	7
5.6	Tiedollisten ja taidollisten vaatimusten todentaminen.....	7
6	KOULUTUS.....	8
7	ONNETTOMUUKSISTA JA VAARATILANTEISTA ILMOITTAMINEN.....	9
8	POIKKEUKSET.....	9
9	SIIRTYMÄMÄÄRÄYKSET.....	9

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica agli alianti di cui al paragrafo 2 che sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento AESA dall'allegato I del regolamento AESA¹ e che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione della normativa nazionale. Il presente regolamento non si applica agli aeromobili senza equipaggio.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento sull'aviazione si applicano le definizioni seguenti:

per *paese EFTA* si intende uno Stato firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

per *aliante lanciato a piede* si intende un aliante i cui decolli possono sempre essere lanciati a piede. Un aliante si considera lanciato a piede anche se ha ruote ausiliarie o sci per facilitare il decollo, e se non interferiscono con il decollo lanciato a piede. Un aliante utilizzato da una persona a mobilità ridotta e dotato di ruote o sci ausiliari per facilitare il decollo e l'atterraggio si considera comunque lanciato a piede, se rimuovendo queste parti, l'aliante può essere lanciato a piedi;

per *addestramento* si intende l'addestramento di uno studente a diventare pilota indipendente, conformemente a un programma di addestramento specifico per tipo di aliante o altro addestramento fornito secondo un programma, come l'addestramento per uno studente che è già stato autorizzato a volare autonomamente utilizzando un altro tipo di aliante che ha una modalità di controllo analoga ma strutturalmente diversa, l'addestramento per il trasporto di passeggeri e l'addestramento su nuovi metodi di decollo;

per *certificato di addestramento* si intende un certificato scritto rilasciato da un istruttore che attesta il completamento con esito positivo dell'addestramento secondo un programma di addestramento. Il certificato di addestramento equivale anche a una licenza di pilota valida o scaduta per la modalità di controllo del tipo di aliante, o a un certificato di pilota di aliante rilasciato in conformità alle norme della FAI (Federazione Mondiale Sport Aerei, *Fédération Aéronautique Internationale*) o a un certificato nazionale di pilota di aliante;

per *aliante* si intendono gli aeromobili e gli equipaggiamenti, come definiti nel blocco che segue, che sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento AESA di cui all'allegato I dello stesso.

Gruppo A: aeromobili ultraleggeri a controllo del centro di gravità e parapendii motorizzati che hanno una velocità di stallo o una velocità di volo costante minima in configurazione di atterraggio superiore ai 35 nodi di velocità calibrata (CAS), non hanno più di due posti e sono al di sotto dei limiti di peso di cui all'allegato I, lettera e), del regolamento AESA;

Gruppo B: alianti con una massa a vuoto massima non superiore a 80 kg per i monoposto o a 100 kg per i biposto;

Gruppo C: altri aeromobili con equipaggio con una massa a vuoto, compreso il combustibile, pari o inferiore a 70 kg;

¹ Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (GU L 212 del 22.8.2018, da pagg. 1-122)

per *tipo di aliante* si intendono alianti sostanzialmente identici in termini di controlli e costruzione;

per *pilota al comando di un aliante* si intende il pilota responsabile di un aeromobile di cui all'articolo 52 della legge sull'aviazione;

per *pilota* si intende la persona che controlla effettivamente l'aliante, anche se non è il pilota al comando;

per *massa a vuoto* si intende la massa a vuoto dell'aliante quando l'aliante è dotato degli equipaggiamenti fissi necessari per il volo.

Nel presente regolamento, il volo si considera iniziato quando l'aliante inizia a muoversi ai fini del volo e termina quando l'aliante si è completamente fermato dopo l'atterraggio.

3 REGOLAMENTAZIONE TECNICA

3.1 Requisiti per gli alianti

3.1.1 Requisiti per gli alianti monoposto

3.1.1.1 Un aliante che è stato omologato per l'utilizzo in aviazione da un altro Stato membro dell'UE o altro paese dell'AELS può essere utilizzato in Finlandia. Tuttavia, per gli alianti con una massa a vuoto inferiore a 120 kg è sufficiente l'omologazione dell'ala.

3.1.1.2 Se l'aliante è fabbricato in Finlandia, deve soddisfare i requisiti tecnici per gli alianti provenienti da uno Stato membro dell'UE o da un paese EFTA. L'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni rilascia un certificato di conformità a tali requisiti.

3.1.1.3 Su richiesta, l'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni può altresì approvare l'utilizzo di requisiti tecnici diversi da quelli degli Stati membri dell'UE e dei paesi dell'EFTA.

3.1.2 Requisiti per gli alianti biposto

3.1.2.1 Un aliante utilizzato in Finlandia e fabbricato altrove deve rispettare i requisiti tecnici approvati da uno Stato membro dell'Unione o paese EFTA oppure da un'organizzazione competente che opera nel suo territorio; deve inoltre disporre di un'omologazione o approvazione equivalente. Tuttavia, per gli alianti con una massa a vuoto inferiore a 120 kg è sufficiente l'omologazione dell'ala.

3.1.2.2 Se l'aliante è fabbricato in Finlandia, deve soddisfare i requisiti tecnici per gli alianti provenienti da uno Stato membro dell'UE o da un paese EFTA. L'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni rilascia un certificato di conformità a tali requisiti.

3.1.2.3 Su richiesta, l'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni può altresì approvare l'utilizzo di requisiti tecnici diversi da quelli degli Stati membri dell'UE e dei paesi dell'EFTA.

3.2 Requisiti per le competizioni e le dimostrazioni

Oltre alle disposizioni di cui alla sezione 3.1, un aliante di proprietà di un soggetto straniero può essere utilizzato in gare, dimostrazioni o altre attività aeronautiche analoghe che si svolgono in Finlandia se è conforme ai regolamenti relativi agli alianti del Paese di origine del proprietario dell'aliante. L'aliante in questione non può rimanere nel territorio finlandese per più di due mesi nell'arco di un periodo consecutivo di 12 mesi.

3.3 Limitazioni all'uso e istruzioni di manutenzione

L'aliante deve disporre di un manuale che indichi eventuali limitazioni all'uso dell'aliante e le istruzioni per la manutenzione. Il manuale non è obbligatorio per un aliante autocostruito o modificato direttamente dalla persona che lo gestisce, purché l'aliante non sia utilizzato a fini di addestramento.

3.4 Lavori di manutenzione, riparazione e modifica

Le operazioni di manutenzione, riparazione e modifica dell'aliante devono essere effettuate conformemente alle istruzioni fornite dal fabbricante o comunemente seguite sul campo. La persona che esegue l'operazione deve disporre di addestramento, esperienza, istruzioni, strutture e attrezzature sufficienti per l'attività.

3.4.2 Il proprietario o l'operatore dell'aliante deve effettuare o far eseguire le attività di manutenzione, ispezione e modifica prescritte dal fabbricante, nonché le misure necessarie per l'aeronavigabilità del velivolo.

3.5 Documenti relativi all'aliante

In deroga all'articolo 61 della legge sull'aviazione, un aliante utilizzato per l'aviazione deve essere in possesso dei seguenti documenti validi:

- a) il manuale di istruzioni di cui alla sezione 3.3.
- b) i certificati di assicurazione ai sensi² del regolamento sull'assicurazione aerea e degli articoli 138 e 139 della legge sull'aviazione, se richiesto per l'attività aeronautica in questione;
- c) una licenza radio se l'aliante è stato dotato di un radiotrasmettitore autorizzato
- d) una decisione di catalogare l'aliante, se l'aliante in questione deve essere catalogato.

I documenti non devono necessariamente trovarsi a bordo durante il volo, ma devono essere esibiti su richiesta in caso di ispezione dell'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni.

3.6 Catalogazione e registrazione di alianti non lanciati a piede

3.6.1 Ai fini del controllo regolamentare, gli alianti che non sono lanciati a piede devono avere un identificativo, rilasciato dall'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni. L'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni conserva un elenco degli identificativi di alianti, indicante la tipologia di ciascun aliante e il soggetto che ha richiesto l'identificativo.

3.6.2 I parapendii monoposto lanciati a piede con massa vuota non superiore a 80 kg sono esentati dall'obbligo di catalogazione.

3.6.3 Se l'aliante non è ancora stato approvato e devono essere effettuati voli di prova per ottenere l'approvazione, all'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni deve essere presentata una domanda di catalogazione temporanea dell'aliante per voli di prova, per la durata massima di tre anni per volta.

3.6.4 L'identificativo consiste nella lettera «A», «B» o «C» che identifica il gruppo di alianti, seguita da un numero progressivo. Se è necessario un codice di identificazione nazionale per indicare la nazionalità dell'aliante (ad esempio in una chiamata radio, in una licenza radio, ecc.), nella radiotelefonia e nei documenti richiesti si anteporrà

² Regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili (GU L 138 del 30.4.2004, pagg. 1-6)

all'identificativo catalogato il codice di identificazione nazionale finlandese. Il codice di identificazione nazionale non è apposto sull'aliante né nel catalogo degli alianti.

3.6.5 Per ottenere un identificativo di aliante, all'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni è necessario presentare quanto segue:

- a) una copia dell'omologazione o dell'approvazione equivalente, se richiesta, unitamente ai relativi dati tecnici, e
- b) un certificato di pesatura, se richiesto dal paragrafo 3.6.9 o 3.6.10.

3.6.6 L'identificativo dell'aliante deve trovarsi sulla parte inferiore dell'ala sinistra. L'identificativo sulla parte inferiore dell'ala deve avere un'altezza di almeno 30 cm e il bordo superiore della marcatura deve essere rivolto verso il bordo anteriore dell'ala.

3.6.7 Nel caso di alianti per i quali non è possibile apporre la marcatura nella parte inferiore dell'ala, la marcatura deve essere apposta sul fondo della cellula. Gli identificativi devono essere posizionati sul fondo della cellula in modo che le distanze dai lati della cellula siano il più possibile uguali e le lettere e i numeri siano letti dalla parte anteriore alla parte posteriore.

3.6.8 Se le marcature prescritte non possono essere apposte sulle superfici di un aeromobile a causa delle dimensioni delle superfici stesse, le marcature possono essere ridotte in dimensioni, mantenendo comunque la dimensione massima possibile.

3.6.9 Se l'omologazione o una diversa approvazione di un aliante del gruppo B non contiene informazioni sulla massa a vuoto, deve essere presentato un certificato rilasciato da un titolare di diritti di pesatura di aeromobili.

3.6.10 Se l'approvazione rilasciata per un aliante del gruppo C non contiene informazioni sulla massa a vuoto con carburante, deve essere presentato un certificato rilasciato dal titolare di diritti di pesatura di aeromobile.

3.7 Etichettatura e registri di fabbricazione degli alianti fabbricati in Finlandia

Quando un aliante o un suo componente è fabbricato in Finlandia, il fabbricante lo contrassegna con un numero di serie, l'identificativo del fabbricante e l'anno di fabbricazione. Il fabbricante tiene un registro di fabbricazione in cui sono indicati i modelli utilizzati, la data di fabbricazione e il fabbricante.

4 DISPOSIZIONI OPERATIVE

4.1 Requisiti di equipaggiamento

4.1.1 Se il volo deve essere effettuato a un'altitudine superiore a 150 m dal suolo o dalla superficie dell'acqua, l'aliante deve essere dotato di un altimetro.

4.1.2 Gli alianti del gruppo B lanciati a piede devono essere dotati di un paracadute di emergenza per i voli di altezza superiore a 50 m dal suolo o dalla superficie dell'acqua. Qualora un aliante del gruppo A o B sia utilizzato per il trasporto commerciale di passeggeri, esso è munito di un paracadute d'emergenza che sostiene l'intero aliante.

4.1.3 Se l'aliante non dispone di una cabina protetta dotata di cinture di sicurezza, durante il volo su un aliante, il pilota e il passeggero devono indossare caschi strutturalmente appropriati.

4.2 Preparazione e completamento del volo

4.2.1 In deroga all'articolo 57, paragrafi 1, 2 e 3, della legge sull'aviazione:

- a) quando utilizza un aliante, il pilota deve rispettare le istruzioni e i limiti indicati nel manuale di istruzioni dell'aliante;
- b) il pilota al comando inizia il volo solo dopo aver accertato che:
 - i. l'aliante è stato ispezionato e sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni fornite dal fabbricante;
 - ii. il volo previsto può essere condotto in sicurezza, tenendo conto delle caratteristiche di prestazione, delle condizioni meteorologiche prevalenti e di altri fattori pertinenti; e
 - iii. l'aliante e i suoi passeggeri hanno l'equipaggiamento richiesto e necessario.

4.2.2 Sono consentiti solo voli diurni secondo le regole del volo a vista (VFR).

4.3 Altri requisiti operativi

4.3.1 Per i voli di alianti effettuati in aeroporti o in prossimità di essi, come specificato nell'articolo 2, paragrafo 25, della legge sull'aviazione, occorre ricevere autorizzazione dal responsabile dell'aeroporto o dal suo rappresentante. In caso di variazione della natura o della portata dell'attività di trasporto aereo rispetto all'autorizzazione originale, l'attività deve essere concordata separatamente prima dell'inizio.

Il pilota deve prendere conoscenza delle limitazioni operative e delle istruzioni di manutenzione per ogni nuovo tipo di aliante.

4.3.3 Una persona che si trova a bordo di un aliante utilizzato per voli di prova, ma non si occupa del pilotaggio, deve avere un compito a bordo e disporre di una licenza di pilota o un certificato di addestramento per pilota di aliante valido o scaduto.

5 REQUISITI RELATIVI ALL'ETÀ, ALLE CONOSCENZE, ALLE COMPETENZE E ALL'ESPERIENZA DEL PILOTA

5.1 Requisiti di età

Il pilota al comando dell'aliante deve avere almeno 15 anni di età. Se ha meno di 18 anni, deve essere autorizzato per iscritto dal genitore o dal tutore a volare con l'aliante.

Il pilota di un aliante che trasporta un passeggero deve avere almeno 18 anni di età.

5.2 Obblighi informativi

Il pilota dell'aliante deve prendere conoscenza delle disposizioni e dei regolamenti pertinenti, comprese le regole dell'aria.

5.3 Abilità ed esperienza richieste per il volo in autonomia

5.3.1 Per ottenere l'autorizzazione a pilotare in autonomia un aeromobile ultraleggero del gruppo A a controllo del centro di gravità, un pilota deve aver completato almeno 60 voli in un aeromobile ultraleggero del gruppo A a controllo del centro di gravità, di cui almeno 30 voli con un istruttore e almeno 5 voli in autonomia sotto la supervisione di un istruttore.

5.3.2 Per ottenere l'autorizzazione a volare autonomamente un parapendio motorizzato del gruppo A, il pilota deve aver completato almeno 40 voli in un parapendio motorizzato del gruppo A, di cui almeno 30 voli con un istruttore e almeno 5 voli in autonomia sotto la supervisione di un istruttore.

5.3.3 Affinché un pilota che soddisfa i prerequisiti per il volo in autonomia in un velivolo di categoria B o C con una modalità di controllo simile possa ottenere l'autorizzazione a pilotare un aeromobile ultraleggero del gruppo A a controllo del centro di gravità o un

parapendio, è considerato sufficiente un minimo di 20 voli completati in addestramento in un aeromobile ultraleggero del gruppo A o un parapendio con una modalità di controllo simile.

Per ottenere l'autorizzazione a volare in autonomia con un aliante del gruppo B o C, un pilota deve aver completato in addestramento almeno 40 voli in un aliante del gruppo B o C. Affinché un pilota che soddisfa i prerequisiti per il volo in autonomia in un aliante del gruppo A con controlli simili possa ottenere l'autorizzazione a pilotare un aliante del gruppo B o C in autonomia, sono considerati sufficienti almeno 20 voli completati in un aliante del gruppo B o C con una modalità di controllo simile.

5.3.5 L'istruttore deve riportare un'annotazione nel giornale di bordo dello studente a conferma dell'addestramento impartito.

5.3.6 I metodi di decollo di un aliante sono:

- a) lancio per gravità;
- b) traino tramite automobile, verricello o equivalente;
- c) traino da un aereo o
- d) decollo sfruttando la potenza del motore del velivolo.

Ad eccezione di un lancio per gravità, ogni metodo di decollo richiede 7 sessioni di addestramento al decollo incentrate sul metodo in questione. Se il pilota soddisfa i prerequisiti per il volo in autonomia con un aliante del gruppo A, non è tenuto a sottoporsi a un addestramento al decollo utilizzando la potenza del motore dell'aliante se l'aliante appartiene al gruppo B o C.

5.3.7 Se lo studente non riceve crediti per precedenti esperienze di volo con alianti, l'addestramento deve essere distribuito su un minimo di 7 giorni di volo.

5.3.8 Un aliante del gruppo B o C orientabile aerodinamicamente su tre assi può essere pilotato dal titolare di una licenza valida o scaduta di pilota di aliante, aliante motorizzato o aeromobile ultraleggero, o dal titolare di un'abilitazione per classe di aeromobile, entro i rispettivi diritti relativi al metodo di decollo.

5.3.9 Una persona titolare di una licenza di pilota valida o scaduta o di un certificato di addestramento di pilota di aliante può anche pilotare alianti del gruppo C diversi da quelli di cui al paragrafo 5.3.8.

5.3.10 Per i voli in autonomia, il pilota di un aliante lanciato a piede e non motorizzato non è tenuto a seguire un addestramento se il decollo è effettuato senza assistenza esterna e il volo è effettuato:

- a) ad un'altitudine inferiore a 150 m al di sopra della superficie del suolo o dell'acqua, e
- b) a oltre 10 km da un aeroporto, un aerodromo o un aerodromo per velivoli leggeri ai sensi degli articoli 2 e 75 della legge sull'aviazione, e
- c) nello spazio aereo di classe G.

5.4 Esperienza richiesta per trasportare un passeggero

Il pilota deve avere complessivamente almeno 35 ore di esperienza di volo con il gruppo di alianti e la modalità di controllo in questione, di cui almeno 15 ore devono essere di volo in autonomia.

5.4.2 Il pilota deve aver pilotato un aliante in almeno cinque voli con un istruttore.

5.4.3 Il pilota deve avere un'esperienza di volo recente di almeno 10 voli con la relativa modalità di controllo nei sei mesi precedenti.

5.5 Esperienza richiesta per l'aviazione commerciale con alianti

5.5.1. Il pilota deve avere un'esperienza minima di 100 ore o 200 decolli totale con il gruppo di alianti e la relativa modalità di controllo.

Se un aliante è utilizzato nell'aviazione commerciale per trasportare un passeggero, devono essere soddisfatti anche i requisiti di cui al paragrafo 5.4.

5.5.3 Il pilota deve avere un'esperienza di volo recente come pilota al comando di almeno 10 voli con la relativa modalità di controllo nei sei mesi precedenti.

5.6 Verifica dei requisiti in materia di conoscenze e competenze

Al fine di verifica dell'addestramento, un pilota deve conservare i certificati di addestramento a cui si è sottoposto.

5.6.2 Al fine di verificare la propria esperienza di volo, il pilota deve tenere un giornale di bordo personale che indichi almeno quanto segue: la data, il numero e la durata dei voli, il luogo di partenza, il tipo di aliante, il metodo di decollo, lo scopo del volo, l'identificativo o il tipo di aliante e, se necessario, le conferme di un istruttore.

5.6.3 Il pilota deve portare con sé un documento d'identità a bordo del volo e presentarlo su richiesta all'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni. I certificati di addestramento e il giornale di bordo non devono necessariamente trovarsi a bordo durante il volo, ma devono essere esibiti su richiesta in caso di ispezione dell'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni.

6 ADDESTRAMENTO

6.1 L'addestramento con un aliante non richiede una licenza di addestramento rilasciata dall'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni di cui all'articolo 135 della legge sui servizi di trasporto.

6.2 Ai fini di supervisione, una notifica di addestramento deve essere trasmessa all'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni al più tardi 14 giorni prima dell'inizio dell'attività o di eventuali modifiche della stessa. La notifica di addestramento comprende almeno i seguenti elementi:

- a) il nome, il domicilio e l'indirizzo dell'organizzazione o del singolo istruttore;
- b) la persona o le persone che erogano l'addestramento, le informazioni relative al loro indirizzo e alla loro competenza e il loro consenso scritto all'incarico;
- c) il luogo o i luoghi in cui si svolgerà principalmente l'addestramento;
- d) l'attrezzatura di volo utilizzata nell'addestramento (gruppo di alianti, modalità di controllo, tipo di aliante);
- e) i programmi di addestramento seguiti, che specificano nel dettaglio i contenuti delle lezioni teoriche e dell'addestramento di volo, per lezione e per volo, nonché i requisiti di conoscenza, abilità ed esperienza necessari per completare con esito positivo l'addestramento; e
- f) descrizione dell'organizzazione della copertura assicurativa per l'addestramento.

6.3. Al termine con esito positivo dell'addestramento, la persona responsabile dell'addestramento rilascia al pilota di aliante un certificato di addestramento. Il certificato di addestramento è rilasciato per tutti i corsi di addestramento forniti e indica quanto segue:

- a) il nome dell'organizzazione o del singolo istruttore che ha emesso la notifica di addestramento;

- b) nome e data di nascita dello studente;
- c) il programma di addestramento seguito;
- d) le date di inizio e fine dell'addestramento; e
- e) la firma e il nome della persona che ha erogato l'addestramento e la data.

Ai fini di supervisione, la persona che ha erogato l'addestramento presenta una copia del certificato di addestramento all'Agenzia finlandese per i trasporti e le comunicazioni entro 30 giorni dal rilascio del certificato.

6.4 L'addestramento al volo con un aliante monoposto può essere fornito da una persona che abbia almeno 18 anni di età, sia autorizzata a pilotare in autonomia il gruppo di alianti in questione e la modalità di controllo utilizzata nell'addestramento da oltre due anni e abbia almeno 50 ore di esperienza di volo con il gruppo di alianti e la modalità di controllo utilizzata nell'addestramento.

6.5 L'addestramento al volo con un aliante biposto può essere fornito da una persona che soddisfa i requisiti di cui sopra, è autorizzata a trasportare passeggeri e ha almeno 100 ore di esperienza di volo come pilota con il gruppo di alianti utilizzato per l'addestramento e la modalità di controllo, di cui almeno 70 ore come pilota al comando di un aliante.

6.6 L'istruttore deve registrare l'addestramento erogato nel registro dello studente. Il registro riporta l'oggetto dell'addestramento, il programma di addestramento applicato, la data e il nome dell'istruttore.

7 SEGNALEZIONE DI INCIDENTI E SITUAZIONI PERICOLOSE

Gli incidenti e gli inconvenienti gravi che si verificano nel volo con alianti sono segnalati conformemente al regolamento UE sugli eventi³ e agli orientamenti GEN T1-4 sul traffico aereo.

8 DEROGHE

L'Agenzia finlandese dei trasporti e delle comunicazioni può, su richiesta, concedere deroghe ai requisiti del presente regolamento se ritiene che le deroghe siano giustificate e che il livello di sicurezza corrispondente allo scopo del regolamento sia raggiunto con le modalità proposte dal richiedente.

9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I requisiti di cui ai paragrafi da 3.6.6 a 3.6.8 relativi alla marcatura dell'identificativo di un aliante devono essere soddisfatti a partire dal xx.x.2025/6 [3 mesi dopo la data di entrata in vigore del regolamento].

³ Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (GU L 122 del 24.4.2014, pagg. 18-43).